



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**  
**Ufficio fallimenti e Procedure Concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Lupia	presidente
dott.ssa Giulia Costantino	giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto	giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa della liquidazione giudiziale di TRADE S.R.L. (C.F. 02357480736) con sede in Monterotondo, Via Tronto 1;

letto il ricorso presentato ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore;

dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;

ritenuto che:

sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;

sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, il cui credito è portato da titoli giudiziali esecutivi (cfr. all. 1 ricorso);

risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della resistente;

la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;

dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento del debito nei confronti dei creditori, anche dai tentativi di pignoramento mobiliare negativo (cfr. all. 3 ricorso), dall'irreperibilità presso la sede, dal mancato deposito di bilanci successivi all'annualità 2014;

rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale di TRADE S.R.L. (C.F. 02357480736) con sede in Monterotondo, Via Tronto 1

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Beatrice Ruperto

**NOMINA**

Curatore il dott. Marco Ruggeri

**ORDINA**

al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 *bis* del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

**STABILISCE**

il giorno 15.6.2026 alle ore 11:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;

**AUTORIZZA**

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

**DICHIARA**

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

**AUTORIZZA**

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio virtuale *Teams* del 17.3.2026

Il giudice relatore

dott.ssa Beatrice Ruperto

Il presidente

dott. Francesco Lupia